



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 19 DEL 01-07-2025 - Registro Generale n. 48

Ufficio proponente: SETT. 6 - SVILUPPO ECONOMICO E CULTURA

Oggetto: Misure indifferibili ed urgenti per la tutela della Biodiversità in ambito cittadino, Attività necessarie per la difesa delle rondini, rondoni, balestrucci e specie affini

IL SINDACO

PREMESSO

che la vigente legge n. 349/86, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, tutela il patrimonio naturale, del quale fanno parte le specie faunistiche;

che la tutela della biodiversità costituisce un valore di rilievo costituzionale e che ciascun ente pubblico ha il potere di determinare misure idonee allo scopo, nei limiti consentiti dall'ordinamento costituzionale, statale e regionale;

che l'Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata il 19 settembre 1979 a Berna, con la quale sono stati fissati i principi per assicurare la tutela della flora e della fauna selvatiche dei loro habitat naturali e, in particolare, delle specie migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili, attraverso le Direttive Uccelli e Habitat;

che i partner europei con la citata Convenzione si sono impegnati a prestare particolare attenzione alle zone che rivestono importanza per le specie migratrici situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta;

che la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli, poi abrogata e sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", approvata il 21 maggio 1992 dalla Commissione Europea, volta a promuovere il

mantenimento della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo, costituiscono i principi e la base normativa su cui si fonda Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità;

che le predette direttive sono state recepite con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, recante il Regolamento di attuazione, successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120.

RILEVATO

che le specie di avifauna Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone comune (*Apus apus*) e Rondone pallido (*Apus pallidus*), protette su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Legge n. 157/1992 che vieta l'uccisione degli individui adulti e la distruzione dei nidi, uova e nidiacei, sono presenti nel territorio di Canicattini Bagni; che nello stesso territorio di Canicattini Bagni potrebbero essere localmente presenti e nidificanti altre specie affini, parimenti protetti;

PRESO ATTO

che Rondine (*Hirundo rustica*), Balestruccio (*Delichon urbicum*), Rondone comune (*Apus apus*) e Rondone pallido (*Apus pallidus*) sono specie in via di rarefazione; che BirdLife International (network mondiale delle organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna) ha inserito Rondine (SPEC 3) e Balestruccio (SPEC 3) tra le specie considerate minacciate a livello continentale e, pertanto, prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern –SPEC); che dette specie, essendo insettivore, contribuiscono alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, moscerini e mosche, come evidenziato da diversi studi scientifici che riportano il dato di circa 6000 insetti catturati al giorno per coppia nella stagione riproduttiva, per complessivi 150.000 insetti catturati al termine di ogni covata; che essendo sia zanzare che mosche potenziali vettori di diverse malattie per l'uomo e per gli animali domestici, le Rondini (*Hirundo rustica*), i Balestrucci (*Delichon urbicum*), i Rondoni comuni (*Apus apus*) e i Rondoni pallido (*Apus pallidus*) e le specie affini sono da considerarsi particolarmente utili per migliorare la sicurezza sanitaria della società umana; che contribuendo, in quanto "insetticidi naturali", anche alla salubrità ambientale, riducendo la necessità di ricorrere ad insetticidi di sintesi, dannosi per la salute dell'uomo ed in particolare dei soggetti più deboli, giovani e anziani, la loro opera rientra a tutto diritto tra quelli che consideriamo "servizi ecosistemici" resi dalla biodiversità urbana;

ATTESO

- che rondini e balestrucci sono fedeli ai propri nidi, in quanto tornano ad occupare il medesimo sito per più anni di seguito, gli stessi nidi vanno salvaguardati poiché, dopo lo sforzo per la migrazione, il dispendio energetico necessario per la ricostruzione del nido potrebbe risultare fatale per questi uccelli;
- che anche i rondoni tornano sempre allo stesso nido, costituito da fessure o cavità nelle pareti degli edifici, ed anche per essi la ricerca di un nuovo sito adeguato, al termine della lunga migrazione, comporterebbe uno sforzo eccessivo;
- che l'Amministrazione Comunale di Canicattini Bagni intende adottare una prassi consapevole dei valori e dei servizi ecosistemici resi dalla biodiversità urbana, riconoscendo l'enorme valore della biodiversità per l'ecosistema urbano;

VISTI

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 modifiche al sistema penale;

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la legge 20 luglio 2004 n. 189 recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, che ha modificato l’art. 544 del Codice Penale;
- art. 50 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

il divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio, Rondone comune e specie affini, in tutto il territorio di Canicattini Bagni per tutto il periodo di uso degli stessi;

DISPONE

- l'obbligo per chiunque di rispettare i nidi delle specie sopra indicate, provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali di costruzione. La tutela dei nidi si deve estendere anche al periodo migratorio (autunno-inverno), in quanto le rondini e i balestrucci, tornando a nidificare, utilizzano gli stessi nidi per più anni di seguito;
- di poter derogare al divieto di cui sopra in caso di realizzazione di interventi edilizi. In questi casi è necessario richiedere l'autorizzazione al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Settore Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP-SR, inserendo nella richiesta una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi presenti nel sito fatto oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia che si intende adottare. Solo nei casi in cui tale salvaguardia non fosse possibile dovranno essere collocati, in sostituzione dei nidi danneggiati o distrutti, altrettanti nidi artificiali adeguati e prodotta relativa documentazione;
- di poter derogare al divieto di cui sopra nei casi in cui la presenza di numerosi nidi in locali chiusi (garage, magazzini, cantine e simili) determini condizioni igieniche di pericolo per la salute di chi frequenta i suddetti locali. Tale situazione di pericolo deve essere verificata e certificata dall'Asp competente per territorio. La certificazione dell'Asp dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione in deroga da presentare al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche Settore Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP-SR, il quale potrà richiedere l'installazione di nidi artificiali sostitutivi in un luogo comunque vicino all'originario;
- di utilizzare sotto i cornicioni degli edifici, per una fascia di almeno 50 cm, intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi a rondini e balestrucci e che i medesimi sottotetti vengano mantenuti con un angolo retto di 90°;
- di consentire alle coppie nidificanti, nei siti frequentati dalle rondini per riprodursi (fino a tre covate, tra marzo-aprile e settembre), come piccoli caseggiati, rimesse, stalle, ripostigli, cimiteri e, ove possibile, edifici pubblici e privati, fatte salve eventuali e certificate controindicazioni di carattere igienico-sanitario, di riprodursi e di portare a termine la nidificazione, facilitandone l'ingresso e l'uscita dalle strutture edili chiuse tramite una o più aperture (finestra, apertura nel muro, etc.) lasciate appositamente libere allo scopo;
- di prevedere, al fine di tutelare e favorire la nidificazione dei rondini, che nel rifacimento o nelle ristrutturazioni dei tetti vengano lasciate aperte le cavità di tutte le tegole poste in prima fila e almeno due o più file di tegole poste nella parte superiore del tetto e che, nel caso della posa in opera di grondaia a distanza ravvicinata dalle tegole di gronda, la seconda fila di tegole venga lasciata aperta, come sopra indicato;
- di favorire la nidificazione dei rondini, anche in assenza di cavità in grado di ospitarne i nidi, mediante la disposizione di nidi artificiali sugli edifici esistenti, sulle facciate

Ordinanza SINDACO n.19 del 01-07-2025 COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

esposte a nord, est o nord-est. Tali strutture-nido andranno collocate dopo aver individuato i siti storici di riproduzione della specie;

- di installare, in presenza di insediamenti di rondini, balestrucci, rondoni e specie affini, le strisce ed i nastri incollanti per la cattura degli insetti circondandoli con rete metallica affinché gli uccelli non restino incollati;
- di tutelare i nidi anche mantenendo libera la distanza minima di mt. 2 sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarvi e/o depositarvi materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio, o facilitare l'accesso ai nidi, per eventuali predatori naturali;
- di effettuare la disinfestazione delle stalle con la verniciatura a calce mediante spruzzo prima del periodo riproduttivo delle rondini, che va da marzo a settembre.

In caso di violazione delle presenti disposizioni, il soggetto responsabile dovrà provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi, anche mediante l'installazione di nidi artificiali idonei.

DISPONE, altresì,

- che l'Amministrazione di Canicattini Bagni promuova ed avvii idonee campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della biodiversità urbana rivolte alla cittadinanza ed alle scuole, anche mediante il coinvolgimento delle Associazioni ambientaliste;
- che la presente ordinanza si immediatamente esecutiva e che sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Canicattini Bagni che ne sia data la più ampia pubblicità alla cittadinanza e alle associazioni di categoria direttamente interessate, anche attraverso il sito internet del Comune di Canicattini Bagni.

La Polizia municipale locale e gli altri deputati al controllo, secondo la legislazione vigente, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Siciliana nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
AMMENTA PAOLO